

Direzione Tecnica
Il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caracci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo) Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo) Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione. Monitoraggio straordinario sull'impiego del dispositivo Vigilante.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra ed in ottemperanza alla Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria 0044725 del 20.10.2006 del Ministero dei Trasporti/Dipartimento per i Trasporti Terrestri/Direzione Generale del Trasporto Ferroviario, ed alla Prescrizione A0011\IP\2006\0002792 del 03\11\2006, si prescrive che le Imprese Ferroviarie diano evidenza al Gestore Infrastruttura dei provvedimenti adottati a seguito degli obblighi derivanti dalla suddetta Direttiva ed in particolare dovranno:

- a) attivare un monitoraggio straordinario dei dati relativi agli eventi di condotta relativamente ai treni circolanti nelle ore notturne e per i quali vige l'obbligo di mantenere inserito del dispositivo vigilante; mensilmente dovrà essere fornito un report dei treni interessati e dei dati rilevati;
- b) inviare al Gestore Infrastruttura la documentazione relativa alle modifiche apportate ai manuali di condotta e/o alle norme d'uso come richiesto dalla prescrizione A0011\IP\2006\0002792 del 03\11\2006;

- c) assicurare l'impiego di tutti i dispositivi in opera sui mezzi di trazione per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione a circolare e che realizzano la funzione di Vigilanza e Presenza, rispondenti alla Fiche 641-O o comunque già omologati da altro organismo Ministeriale Italiano (USTIF) o da altra Amministrazione Ferroviaria Europea;
- d) richiamare il personale di condotta, al rigoroso rispetto di tutte le procedure concernenti il corretto uso del dispositivo, in occasione dei corsi di aggiornamento e del seguito individuale delle competenze;
- e) sensibilizzare il personale addetto alla gestione e/o manutenzione affinché l'impiego dei rotabili attrezzati con dispositivo vigilante avvenga coerentemente alle disposizioni e prescrizioni in vigore per quanto attiene agli obblighi della Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria 0044725 del 20.10.2006 del Ministero dei Trasporti.

Resta inteso, che in attesa degli adeguamenti ai testi normativi di competenza, che questo Gestore sta predisponendo come detto nella prescrizione A0011\P\2006\0002792 del 03\11\2006, ogni eventuale riferimento circa il divieto d'impiego del citato dispositivo in precedenti prescrizioni o disposizioni deve essere ritenuto superato ai fini del rispetto della Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria 0044725 del 20.10.2006 del Ministero dei Trasporti.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Si invitano le strutture in indirizzo a confermare il ricevimento della presente.

Giorgio Di Marco
